



**Deliberazione della Giunta Comunale
N. 245 del 25.07.2013**

APPROVAZIONE DELL'IPOTESI DI ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA RICERCA NEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI AI FINI DELLA SOTTOSCRIZIONE, AI SENSI DELLA L.R. 14 MARZO 2003 N. 2 E S.M.I.

VERBALE

Il 25 luglio 2013 alle ore 17,00 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, riunita la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome		Qualifica	Presenze
1	Chittò	Monica	Sindaco	SI
2	Zucchi	Claudio	Vicesindaco	SI
3	Cagliani	Felice	Assessore	NO
4	Iannizzi	Elena	Assessore	SI
5	Innocenti	Rita	Assessore	SI
6	Marini	Edoardo	Assessore	SI
7	Montrasio	Virginia	Assessore	SI
8	Perego	Roberta	Assessore	SI

Partecipa il Segretario generale Gabriella Di Girolamo.

Assume la presidenza il Sindaco Monica Chittò, che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

PROVINCIA DI MILANO
CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
UFFICIO ALFABETICO
ELETTORALE

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'**allegata** proposta deliberativa ad oggetto:

Approvazione dell'ipotesi di Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione della Città della Salute e della Ricerca nel comune di Sesto San Giovanni ai fini della sottoscrizione, ai sensi della L.R. 14 marzo 2003 n. 2 e s.m.i.

Visti i **pareri** allegati alla stessa;

Con **voti unanimi** espressi in forma palese,

DELIBERA

1- di **approvare** l'allegata proposta deliberativa ad oggetto:

Approvazione dell'ipotesi di Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione della Città della Salute e della Ricerca nel comune di Sesto San Giovanni ai fini della sottoscrizione, ai sensi della L.R. 14 marzo 2003 n. 2 e s.m.i.

INDI,

Con **voti unanimi** espressi in forma palese,

DELIBERA

2- di dichiarare la corrente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267.





Approvazione dell'ipotesi di Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione della Città della Salute e della Ricerca nel comune di Sesto San Giovanni ai fini della sottoscrizione, ai sensi della L.R. 14 marzo 2003 n. 2 e s.m.i.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti

- il D.Lgs. 267 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni ;
- la Legge Regionale 14 marzo 2003 n. 2 "Programmazione Negoziata Regionale e s.m.i.;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 16 luglio 2009 "Controdeduzioni alle Osservazioni al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) ed allo studio geologico, idrogeologico e sismico, ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12 e s.m.i. - Approvazione del Piano di Governo del Territorio";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 296 del 12 ottobre 2009 "Verifica ricognitiva degli elaborati di PGT e dello studio Geologico Idrogeologico e Sismico";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 29 ottobre 2012 "Controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione della variante agli elaborati del PGT vigente, conseguente il recepimento di contenuti relativi a piani di settore e di atti sovraordinati, nonché correzione di errori materiali cartografici non costituenti variante al PGT medesimo e modifica della destinazione d'uso di area residuale", pubblicata sul B.U.R.L. n. 3 del 16.01.2013;

Premesso che

- con Delibera di Giunta comunale n. 142 del 30 aprile 2012 è stata approvata definitivamente la proposta di Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) per gli ambiti di trasformazione strategica ATs1 e ATs2 – aree ex Falck ed ex scalo ferroviario. Con tale atto la Giunta ha approvato gli elaborati del PII adottato, così come modificati, integrati e/o sostituiti per effetto dell'approvazione degli elaborati di ottemperanza al Decreto V.I.A. e delle controdeduzioni alle osservazioni presentate;
- in data 24 luglio 2012 la Giunta comunale ha adottato la Delibera n. 198 avente ad oggetto *"Integrazione e adeguamento degli elaborati definitivi del Programma Integrato di Intervento per gli ambiti di trasformazione strategica ATs1 e ATs2 – Aree ex Falck ed ex Scalo Ferroviario in conformità alla DGC n. 142 del 30 aprile 2012"*;
- in data 8.01.2013 il Comune di Sesto San Giovanni e Sesto Immobiliare S.p.A. (soggetto attuatore degli interventi previsti nel PII Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario) hanno sottoscritto la Convenzione di attuazione del PII, come da atto in pari data n. 194457/30318 di rep. a rogito notaio Luciano Severini di Milano. In particolare, con la stipula di tale atto, la società Sesto

Immobiliare S.p.A. ha ceduto al Comune di Sesto San Giovanni le aree di localizzazione della Città della Salute e della Ricerca;

Rilevato che

- con atto n. IX/3666 del 2 luglio 2012 ad oggetto "*Determinazioni in ordine alla realizzazione della Città della Salute e della Ricerca*" la Giunta Regionale ha deliberato di promuovere l'Accordo di Programma per la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni (di seguito **AdP**), ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, n.2, dando nel contempo atto che l'Accordo di Programma costituisce, ai sensi del medesimo art. 6, variante urbanistica del PGT del Comune di Sesto San Giovanni, rientrando pertanto nell'ambito di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
- a seguito del summenzionato avvio dell'Accordo di Programma, la Giunta comunale di Sesto San Giovanni con delibera n. 190 del 17 luglio 2012 ha preso atto e condiviso la promozione dell'Accordo di Programma per la localizzazione della Città della Salute e della Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni, in particolare, su aree ricadenti all'interno del Programma Integrato di Intervento degli Ambiti di Trasformazione Strategica ATs1 e ATs2, aree ex Falck e scalo Ferroviario approvato (di seguito per brevità PII Falck);
- in data 26.10.2012 con D.G.R. n° IX/4319 la Giunta Regionale della Lombardia ha approvato:
 - lo schema del Protocollo di Intesa avente ad oggetto al realizzazione della Città della Salute e della Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni,
 - lo schema di convenzione, con il quale sono definite le modalità operative e di attuazione da parte di Infrastrutture Lombarde S.p.A. per la realizzazione della Città della Salute presso il Comune di Sesto San Giovanni, convenzione successivamente sottoscritta in data 21 novembre 2012 dalla medesima Regione Lombardia e da ILSPA nonché dalla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta e dalla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori;
- con delibera di Giunta Comunale n. 307 del 13 novembre 2012 il Comune di Sesto San Giovanni ha approvato il medesimo schema di Protocollo di intesa ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 tra Regione Lombardia e Comune di Sesto San Giovanni per il trasferimento delle aree ambito di localizzazione della Città della Salute e della Ricerca (di seguito per brevità CDSR);
- in data 10.01.2013 Regione Lombardia e Comune di Sesto San Giovanni hanno dato corso alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa, definendo i rispettivi impegni per la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca nel territorio di Sesto San Giovanni;



Ricordato che:

- con decreto Direzione Centrale Programmazione Integrata della Regione Lombardia n. 6647 del 24.07.2012, avente ad oggetto la "Valutazione ambientale strategica dell'accordo di programma per la realizzazione della Città della salute e della Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni", in ottemperanza al combinato disposto del paragrafo 6.3 "Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione" dell'Allegato II della D.G.R. 761/2010 e del punto 7 della D.G.R. 13 ottobre 2011 n. IX/2297 sono stati individuati i soggetti interessati all'iter decisionale relativo al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica e sono state definite le modalità di svolgimento della conferenza di valutazione;
- in data 23.10.2012 e 26.03.2013 si sono rispettivamente riunite la prima e la seconda seduta della Conferenza di Valutazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca ai sensi dell'art. 6.6 della D.G.R. 761/2010;
- ai sensi di quanto disposto al punto 6.5 della D.G.R. 761/2010 l'Autorità procedente (D.C. Programmazione Integrata della Regione - U.O. Programmazione) e l'Autorità competente (D.G. Territorio e Urbanistica della Regione - Struttura Strumenti per la Pianificazione) hanno messo a disposizione la proposta di variante urbanistica inerente l'AdP, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica per 60 giorni consecutivi dal 24.01.2013 al 25.03.2013 presso i propri uffici e hanno pubblicato la documentazione sul sito web SIVAS e sul portale del Comune di Sesto San Giovanni;
- nei termini indicati dall'avviso di messa a disposizione sono pervenute n. 2 osservazioni/pareri/contributi relativi alla variante urbanistica e alla valutazione ambientale strategica al comune di Sesto San Giovanni e n. 12 alla Struttura VAS della Regione Lombardia;
- facendo seguito alla richiesta della Provincia di Milano di integrazioni per l'espressione del parere di compatibilità al PTCP della proposta di variante, pervenuta in atti P.G. n. 30834 del 23.04.2013, sono stati inviati agli uffici provinciali con nota in atti P.G. n. 43690 del 12.06.2013 gli elaborati integrativi richiesti, con particolare riferimento al "Adeguamento dello studio geologico, idrogeologico e sismico ai sensi della L.R. 12/05 (approvato con D.C.C. n. 48 del 29/10/2012). Integrazioni alla pericolosità sismica relativamente ai comparti Stazione, Scalo ferroviario, Unione, Concordia e Trai appartenenti agli ambiti ATs1 e ATs2", che diventa parte integrante della variante;
- la Provincia di Milano in data 23 luglio 2013 con deliberazione di Giunta Provinciale n. 291/2013 ha espresso parere di compatibilità condizionata al Piano Territoriale di



Coordinamento Provinciale in relazione ai profili di variante del PGT del Comune di Sesto San Giovanni correlati al presente Accordo di Programma;

- con decreto regionale n. 7008 del 23.07.2013 l'Autorità competente d'intesa con l'Autorità procedente ha formulato il parere motivato VAS pubblicato sul sito web SIVAS della Regione Lombardia;
- in data 23.07.2013 la Segreteria Tecnica dell'AdP ha condiviso le proposte di controdeduzioni alle osservazioni che sono state elaborate, per quanto di competenza, dagli uffici comunali, soggette a definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni con la presente deliberazione a norma dell'art. 6, comma 11, della L.R. n. 2/2003 e contestualmente ha preso atto del recepimento da parte del Comune di Sesto San Giovanni della valutazione di compatibilità condizionata di cui ai precedenti punti;
- nella medesima data la Segreteria Tecnica ha quindi condiviso l'ipotesi di AdP e dei relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;

Preso atto che:

- nella seduta del 25 luglio 2013 la Giunta regionale ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma, unitamente ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante, e ne ha autorizzato la sottoscrizione;
- l'AdP produce, conformemente alla variante urbanistica ivi connessa, variazione al Piano di Governo del territorio del Comune di Sesto San Giovanni. Pertanto, entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione, il citato AdP dovrà essere ratificato, a pena di decadenza, dal Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni. Quindi dovrà essere approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, da pubblicarsi sul B.U.R.L. ai sensi dell'art. 6, della L.R. n. 2/2003, decorrendone gli effetti a norma di legge dalla data della suddetta pubblicazione;

Richiamate

- la Delibera di Giunta Comunale n. 351 del 11 dicembre 2012 "Variante al P.G.T. in Accordo di Programma per la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca (DGR IX/3666 2/7/2012) negli Ambiti di Trasformazione strategica ATs1 e ATs2.";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 8 gennaio 2013 "Delibera di Giunta comunale n. 351 dell'11 dicembre 2012 ad oggetto: "Variante al P.G.T. in Accordo di Programma per la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca (DGR IX/3666 2/7/2012) negli Ambiti di Trasformazione strategica ATs1 e ATs2". Integrazione";





- Visto l'art. 48 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come da foglio pareri allegato;
- richiamato l'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge:

DELIBERA

1. di approvare i contenuti dell'ipotesi di Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione della Città della Salute e della Ricerca nel comune di Sesto San Giovanni, unitamente ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante, da sottoscrivere da parte del Sindaco, ai sensi dell'art. 6 comma 8 della L.R. 14 marzo 2003 n. 2 e s.m.i.;
2. di demandare ai competenti uffici tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporterà previsioni di spesa per il bilancio comunale;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00.

Allegati:

Ipotesi Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione della Città della Salute e della Ricerca nel comune di Sesto San Giovanni



ACCORDO DI PROGRAMMA

tra

Regione Lombardia

Ministero della Salute

Comune di Sesto San Giovanni

Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

e con l'adesione di

Infrastrutture Lombarde S.p.A.



FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA
CITTA' DELLA SALUTE E DELLA RICERCA
NEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

(ai sensi dell'art. 34 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs. n. 267/2000, della L.R. n. 2 del 14 marzo 2003 e della L.R. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.)

PARTE PRIMA - ELEMENTI GENERALI

Articolo 1 - Premesse e allegati

Articolo 2 - Obiettivi e finalità

Articolo 3 - Ambito territoriale dell'Accordo di Programma

PARTE SECONDA - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

Articolo 4 - Definizione e dimensionamento della struttura sanitaria

Articolo 5 – Contenuti urbanistici ed edilizi

Articolo 6 – Accessibilità

PARTE TERZA – PROCEDURE URBANISTICHE ED AMBIENTALI

Articolo 7 – Variante urbanistica.

Articolo 8 – Contenuti della variante urbanistica

Articolo 9 - Compatibilità ambientale

PARTE QUARTA - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E IMPEGNI IN CAPO AI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Articolo 10 - Modalità di attuazione

Articolo 11 - Quadro economico

Articolo 12 - Cronoprogramma

PARTE QUINTA - VERIFICHE DELL'ACCORDO

Articolo 13 - Collegio di Vigilanza ed attività di controllo

Articolo 14 - Varianti /Modifiche all'Accordo di programma

Articolo 15 – Inadempimenti

Articolo 16 - Sottoscrizioni, effetti e durata

Articolo 17 – Controversie

Articolo 18 – _Documenti allegati



PREMESSO CHE

- in data 7.04.2009 è stato sottoscritto tra la Regione Lombardia, il Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali, il Comune di Milano, il Comune di Novate Milanese, la Fondazione IRCSS Istituto Neurologico Carlo Besta, la Fondazione IRCSS Istituto Nazionale dei Tumori, l'Azienda Ospedaliera Sacco e l'Università degli Studi di Milano, l'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione della nuova Città della Salute, della Ricerca e della Didattica (di seguito, la “Città della Salute”), da localizzarsi in Milano – area Vialba, in adiacenza all’attuale sede dell’Ospedale Sacco;
- con le deliberazioni n. 32 del 3.06.2009 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCSS Istituto Nazionale dei Tumori, n. 144 del 9.06.2009 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCSS Istituto Neurologico Carlo Besta e n. 417 del 10.06.2009 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Sacco, è stato stabilito di promuovere la costituzione tra detti Enti di un consorzio denominato “Consorzio Città della Salute e della Ricerca” (di seguito, il “Consorzio”), richiedendo alla Regione l'autorizzazione alla costituzione dello stesso;
- con d.g.r. n. 9834 del 15.07.2009, la Regione Lombardia ha stabilito che, alla costituzione del Consorzio, quest'ultimo sarebbe subentrato alla Regione medesima nelle funzioni di stazione appaltante per la realizzazione della Città della Salute;
- con d.g.r. n. VIII/9912 del 29.07.2009, la Regione Lombardia ha autorizzato la costituzione del Consorzio e, contestualmente, ha approvato lo Schema di Statuto che ha definito le finalità e le attività del Consorzio stesso;
- in data 28.10.2009, la Fondazione IRCSS Istituto Nazionale dei Tumori, la Fondazione IRCSS Istituto Neurologico Carlo Besta e l'Azienda Ospedaliera Sacco hanno costituito il suddetto Consorzio;
- in data 23.12.2009, è stato sottoscritto l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione della nuova Città della Salute, della Ricerca e della Didattica;
- in data 18.02.2010, è stato sottoscritto tra la Regione e il Consorzio il disciplinare di incarico per l'affidamento al Consorzio medesimo delle funzioni di Stazione Appaltante per la realizzazione della Città della Salute;
- in data 4.07.2011, è stato sottoscritto un documento tecnico tra la Regione Lombardia, il Consorzio, Infrastrutture Lombarde S.p.A. (di seguito, “ILSPA”) e Nerviano Medical Science per suddividere la realizzazione del progetto in due distinte fasi realizzative;

- la scelta di costituire il Consorzio, pur avendo consentito un avanzamento progettuale significativo – che ha prodotto uno studio di fattibilità condiviso tra Fondazione IRCSS Istituto Neurologico Carlo Besta, Fondazione IRCSS Istituto Nazionale dei Tumori, Azienda Ospedaliera Sacco – è stata successivamente oggetto di un ripensamento in ragione della necessità di contenere i costi degli apparati amministrativi di tutte le pubbliche amministrazioni;
- in data 20.12.2011, l'Assemblea dei consorziati ha deliberato lo scioglimento del Consorzio;
- nel Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma, nella seduta del 22.12.2011, sono emerse criticità legate alla localizzazione della Città della Salute nell'area di Vialba a Milano in ragione dei significativi investimenti necessari per il potenziamento dell'accessibilità pubblica e privata, per la protezione idrogeologica dell'area e per l'acquisizione delle aree di proprietà dell'INPS, con costi stimati in ca. 80 milioni di euro;
- i costi di cui alla premessa che precede non sono stati ritenuti sostenibili da parte della Regione Lombardia;
- il Collegio di Vigilanza nella seduta del 22.03.2012, sulla base delle risultanze di appositi incontri tecnici ed in ragione di quanto indicato alle premesse che precedono, ha preso atto dell'impossibilità di realizzare la Città della Salute nella originaria localizzazione di Vialba a Milano;
- a fronte dell'impossibilità di cui sopra, l'Azienda Ospedaliera Sacco ha comunicato il venir meno del proprio interesse a partecipare al progetto Città della Salute;
- secondo il mandato del Collegio di Vigilanza del 22.03.2012, nel corso di successivi incontri tecnici di approfondimento, sono state verificate ed esaminate nuove possibili localizzazioni della Città della Salute tra cui: la Piazza d'armi della Caserma Perrucchetti di Milano, proposta dal Comune di Milano, e le aree proposte dal Comune di Sesto San Giovanni situate all'interno del progetto di riqualificazione delle aree dismesse dagli stabilimenti ex Falck, per le quali il Comune di Sesto San Giovanni aveva (allora) in corso l'approvazione di Programma Integrato di Intervento (di seguito anche "PII") in attuazione al vigente Piano di Governo del Territorio (di seguito anche "PGT") del medesimo Comune;
- nel Tavolo Istituzionale del 24.04.2012, le proposte di cui alla premessa che precede sono state ritenute, dal punto di vista tecnico-urbanistico, entrambe idonee alla realizzazione



del progetto, seppur è stata precisata l'importanza per la Regione - al fine di garantire l'effettiva e concreta fattibilità dell'intervento e la successiva cantierabilità del progetto - di avere certezza dei tempi per la cessione dell'area a titolo gratuito (i.e. senza corrispettivo in denaro) alla Regione Lombardia e delle idonee condizioni ambientali;

- con nota in data 18.04.2012, il Presidente della Regione ha chiesto al Comune di Milano fornire una maggiore certezza in ordine alle modalità ed ai tempi di acquisizione dell'area Piazza d'armi della Caserma Perrucchetti, di proprietà del Ministero della Difesa;
- il Sindaco di Sesto San Giovanni, con lettera del 2.05.2012, ha comunicato alla Regione l'intervenuta approvazione - giusta deliberazione G.C. n. 142 del 30.4.2012 - del Programma Integrato di Intervento "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario";
- il Sindaco di Milano, con lettera del 2.05.2012, ha chiesto di soprassedere nell'individuazione definitiva della localizzazione, al fine di delineare i contenuti del progetto complessivo della Città della Salute, e, in merito alla disponibilità delle aree, ha allegato una nota del Ministero della Difesa contenente una condivisione di massima in merito all'ipotesi di destinare una parte del sedime di proprietà dello stesso Ministero alla Città della Salute, senza tuttavia esprimersi circa la gratuità della cessione ed i relativi tempi;
- con lettera del 21.05.2012, il Presidente della Regione Lombardia ha chiesto al Comune di Milano ed al Comune di Sesto San Giovanni una formale e giuridicamente idonea promessa irrevocabile di cessione gratuita (i.e. senza corrispettivo in denaro) dell'area ove allocare la Città della Salute da parte della proprietà condizionata alla scelta di localizzazione da parte della Regione;
- in relazione alla suddetta richiesta, il Sindaco del Comune di Sesto ha trasmesso alla Regione Lombardia lettera del 28.05.2012 di Sesto Immobiliare S.p.A. (soggetto attuatore degli interventi previsti nel PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario") contenente l'impegno di quest'ultima ad assicurare l'effettiva e concreta fattibilità di allocazione nel territorio comunale di Sesto San Giovanni e a valere sulle aree del PII della Città della Salute e, più in particolare:
 - i. a cedere gratuitamente (i.e. senza corrispettivo in denaro) le aree ove ubicare la Città della Salute all'interno delle aree già previste in cessione dal PII approvato;
 - ii. a provvedere alla bonifica dei sedimenti delle aree oggetto di cessione in tempo utile a consentire l'apertura del cantiere per la realizzazione della Città della Salute;

- iii. ad assumere a proprio esclusivo carico tutti gli oneri correlati alle attività di implementazione progettuale del PII conseguenti alla scelta della Regione Lombardia di allocare la Città della Salute su un'parte delle aree oggetto del PII;
- iv. a valutare le potenziali sinergie tra le strutture private e le strutture pubbliche;
- nel Tavolo Istituzionale del 29.05.2012:
 - i. il Presidente della Regione Lombardia ha ribadito, quali elementi fondamentali per la definizione della soluzione localizzativa della Città della Salute, l'utilizzo dello Studio di fattibilità già redatto e la necessità di disporre in tempi rapidi dell'area sulla quale realizzare l'intervento;
 - ii. il Sindaco del Comune di Milano ha chiesto tempo sino al 30.06.2012 per produrre la documentazione relativa all'impegno del Ministero della Difesa a cedere gratuitamente l'area, ribadendo l'esigenza di avviare un nuovo iter per definire un nuovo progetto della Città della Salute;
 - iii. la decisione sulla localizzazione della Città della Salute è stata rinviata al 13.06.2012;
 - iv. successivamente, a seguito di richiesta del Sindaco del Comune di Milano, la decisione relativa alla localizzazione della Città della Salute è stata ulteriormente rinviata al 30.06.2012;
- nel Tavolo Istituzionale del 30.06.2012:
 - i. è stata confermata l'assenza di certezza circa il trasferimento a titolo gratuito (i.e. senza corrispettivo in denaro) dell'area Piazza d'armi della Caserma Perrucchetti;
 - ii. il Comune di Sesto ha ribadito l'impegno alla cessione gratuita (i.e. senza corrispettivo in denaro) dell'area alla Regione e la bonifica della medesima area da realizzarsi a cura e spese di Sesto Immobiliare S.p.A.;
 - iii. è stata quindi ritenuta valida, quale ambito di localizzazione della Città della Salute, l'area proposta dal Comune di Sesto San Giovanni;
 - iv. è stato concordato che all'Accordo di Programma partecipasse anche il Comune di Milano, qualora lo stesso Comune lo avesse condiviso;
- con lettera del 30.06.2012 il Comune di Sesto ha ribadito l'impegno alla cessione gratuita (i.e. senza corrispettivo in denaro) dell'area alla Regione Lombardia, la conferma a procedere (per il tramite del soggetto attuatore del PII e con oneri economici a carico di quest'ultimo) ai lavori di bonifica del sito, revisionando eventualmente anche il progetto di bonifica entro 35 (trentacinque) giorni dalla definitiva scelta sulla localizzazione del



progetto Città della Salute, la disponibilità a realizzare in prima fase (per il tramite del soggetto attuatore del PII e con oneri economici a carico di quest'ultimo) il sottopasso FS, la disponibilità a concordare con la Regione le ulteriori funzioni da allocare sull'area oggetto di cessione nonché a riservare nell'ambito del PII una quota significativa di edilizia convenzionata a favore del personale medico e paramedico;

- con d.g.r. n. IX/3666 del 2.07.2012, la Regione Lombardia ha preso atto che il Collegio di Vigilanza del 22.03.2012 ha concordato sull'impossibilità di realizzare la Città della Salute nella localizzazione di Vialba e, pertanto, ha dichiarato la risoluzione dell'Accordo di Programma sottoscritto nel 2009 avente ad oggetto al realizzazione della Città della Salute, presso Vialba;
- con la medesima d.g.r. n. IX/3666 del 2.07.2012, è stato promosso l'Accordo di Programma per la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni (di seguito anche "Accordo di Programma" o "AdP");
- l'Accordo di Programma presuppone, al fine di garantire il coordinamento e l'efficacia degli interventi previsti, l'azione integrata di:
 - Regione Lombardia;
 - Ministero della Salute;
 - Comune di Sesto San Giovanni;
 - Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta;
 - Fondazione IRCCS Istituto dei Tumoricon l'adesione di:
 - Infrastrutture Lombarde S.p.A.;
- nell'ambito della citata d.g.r. n. IX/3666 del 2.07.2012 è stato, altresì, determinato che:
 - l'AdP costituisca variante urbanistica del vigente PGT del Comune di Sesto San Giovanni;
 - i soggetti interessati all'AdP siano: Regione Lombardia - Ministero della Salute – Comune di Sesto San Giovanni – Comune di Milano – Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta – Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, con l'adesione di Infrastrutture Lombarde S.p.A.;
 - le funzioni di stazione appaltante per la Città della Salute siano trasferite a Infrastrutture Lombarde S.p.A.;

- sia avviata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (“VAS”) relativa all’Accordo di Programma in variante urbanistica del PGT del Comune di Sesto San Giovanni;
- la definizione dell’Accordo di Programma sia completata entro la data del 31.03.2013;
- con deliberazione n. 190 in data 17.07.2012, la Giunta comunale di Sesto San Giovanni ha conseguentemente disposto la presa d’atto e la condivisione della promozione dell’AdP per la localizzazione in Comune di Sesto San Giovanni della Città della Salute e della Ricerca, esprimendo, in particolare, il proprio consenso alla localizzazione di tale insediamento sanitario su aree ricadenti all’interno del PII “ex Falck e Scalo Ferroviario”, approvato in data 30.04.2012 (con Deliberazione G.C. n. 142) e ciò anche in relazione ai conseguenti effetti di variante urbanistica al vigente PGT comunale;
- con decreto Direzione Centrale Programmazione Integrata della Regione Lombardia n. 6.647 del 24.07.2012, avente ad oggetto la “Valutazione ambientale strategica dell’accordo di programma per la realizzazione della Città della salute e della Ricerca nel Comune di sesto San Giovanni”, in ottemperanza al combinato disposto del paragrafo 6.3 “Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione” dell’Allegato 11 della D.G.R. 761/2010 e del punto 7 della D.G.R. 13 ottobre 2011 n. IX/2297 sono stati individuati i soggetti interessati all’iter decisionale relativo al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica e sono state definite le modalità di svolgimento della conferenza di valutazione;
- in data 25.09.2012 è stato pubblicato il correlato Documento di Scoping sul sito della Regione Lombardia (SIVAS) e sul sito del Comune di Sesto San Giovanni;
- in data 23.10.2012, si è riunita la prima seduta della Conferenza di Valutazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dell’Accordo di Programma per la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca ai sensi dell’art. 6.6 della D.G.R. 761/2010 durante la quale è stato presentato il documento di Scoping predisposto al fine di determinare l’ambito di influenza dell’AdP, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS);
- in data 26.10.2012 con d.g.r. n° IX/4319 la Giunta regionale della Lombardia ha approvato:



- lo schema del Protocollo di Intesa avente ad oggetto al realizzazione della Città della Salute e della Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni (il “Protocollo d’intesa”),
 - lo schema di convenzione, con il quale sono definite le modalità operative e di attuazione da parte di Infrastrutture Lombarde S.p.A. per la realizzazione della Città della Salute presso il Comune di Sesto San Giovanni, convenzione successivamente sottoscritta in data 21 novembre 2012 dalla medesima Regione Lombardia e da ILSPA nonché dalla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta e dalla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (la “Convenzione”);
- in data 13.11.2012 il Comune di Sesto San Giovanni ha approvato con delibera di Giunta Comunale n. 307 lo schema del Protocollo d'intesa soprarichiamato;
 - definita la proposta di variante urbanistica inerente l’Accordo di Programma e il Rapporto Ambientale, l’Autorità procedente (D.C. Programmazione integrata della Regione - U.O. Programmazione) e l’Autorità competente (D.G. Territorio e Urbanistica della Regione - Struttura Strumenti per la Pianificazione) hanno messo a disposizione il progetto di variante urbanistica inerente l’AdP, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica per 60 giorni consecutivi dal 24.01.2013 al 25.03.2013; in esito a tale pubblicazione sono pervenuti pareri e osservazioni;
 - parallelamente, con atto in data 22.10.2012 è stata indetta da parte di Infrastrutture Lombarde S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., la Conferenza di Servizi per l’approvazione dello Studio di Fattibilità relativo alla realizzazione della Nuova Città della Salute e della Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni;
 - con Deliberazione n. III/56 del 9.11.2012, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta ha approvato lo Studio di Fattibilità per la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca a Sesto San Giovanni;
 - con Deliberazione n. 66F del 12.11.2012 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori ha approvato lo Studio di Fattibilità e la Relazione Sanitaria di cui è parte integrante per la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca a Sesto San Giovanni;

- in data 14.11.2012, lo Studio di Fattibilità in oggetto è stato approvato in sede di Conferenza di Servizi dagli Enti competenti e, da ultimo, è stato approvato con Decreto n. 1285 del 18.02.2013 da parte di Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità, ai sensi del Decreto DGS n. 655/2002 e s.m.i.;
- in data 19.11.2012, in sede di Conferenza di Servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di “Sesto San Giovanni”, considerata la rilevanza sociale della realizzazione della “Città della Salute” – opera dichiarata di interesse strategico e pubblico dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Milano e dal Comune di Sesto San Giovanni -, è stato approvato una prima fase del progetto di bonifica relativamente alle aree con specifica destinazione ospedaliera di cui ai lotti 1A, 1B, 2B, 1C e parte dei lotti 2A e 2F, (da meglio individuare) subordinatamente alla accettazione tramite revisione progettuale delle osservazioni e prescrizioni formulate;
- con Decreto prot. 3697/TRi/Di/B del 4.12.2012 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avente ad oggetto il provvedimento finale di adozione, ex art. 14 ter L. 241/1990, delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria del 19.11.2012 relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di “Sesto San Giovanni”, sono state approvate e considerate come definitive tutte le prescrizioni stabilite nel Verbale della citata Conferenza di Servizi decisoria;
- in data 8.01.2013 il Comune di Sesto San Giovanni e Sesto Immobiliare S.p.A. (soggetto attuatore degli interventi previsti nel PII Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario) hanno sottoscritto la Convenzione di attuazione del PII (la “Convenzione di PII”), come da atto in pari data n. 194457/30318 di rep. a rogito notaio Luciano Severini di Milano. In particolare, con la stipula di tale atto, la società Sesto Immobiliare S.p.A. ha ceduto al Comune di Sesto San Giovanni le aree di localizzazione della Città della Salute e della Ricerca;
- in data 10.01.2013 Regione Lombardia e Comune di Sesto San Giovanni hanno dato corso alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa, definendo i rispettivi impegni per la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca nel territorio di Sesto San Giovanni;
- in data 26.03.2013 si è riunita la seconda seduta della Conferenza di Valutazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dell’Accordo di Programma per la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca ai sensi dell’art. 6.6 della D.G.R. 761/2010;



- con nota in data 24.04.2013, Sesto Immobiliare S.p.A. ha comunicato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e agli Enti partecipanti alla citata Conferenza di Servizi la propria formale accettazione delle osservazioni e delle prescrizioni e condizioni di cui al punto 2 lettera G. del Verbale di Conferenza di Servizi decisoria del 19.11.2012 relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di "Sesto San Giovanni";
- il Comune di Milano con lettera del 23 lug 2013 (P.G. 490951/2013) ha esercitato la facoltà di non aderire all'Accordo di Programma, considerato che l'azione posta in capo all'amministrazione comunale di cui all'ipotesi di AdP non costituisce azione integrata necessaria all'attuazione dell'intervento della Città della salute, ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera b della legge regionale 14 marzo 2003, n.2;
- conclusa la fase di deposito e raccolta delle osservazioni, alla luce della proposta di AdP e di Rapporto ambientale, in data 23 luglio 2013 l'Autorità competente per la VAS (D.G. Territorio e Urbanistica - Struttura Strumenti per la Pianificazione), d'intesa con, l'Autorità procedente (D.C. Programmazione integrata - U.O. Programmazione) si è espressa ai sensi dell'art. 6.7 della d.g.r. 761/2010 con parere motivato reso con DD n. 7008 del 23 luglio 2013;
- sulla base dei pareri espressi dalla Segreteria Tecnica in merito alle osservazioni presentate, è stata formulata una proposta di ipotesi di Accordo di Programma che comprende il parere motivato e la Dichiarazione di Sintesi;
- la Provincia di Milano in data 23 luglio 2013 con deliberazione di giunta provinciale n. 291/2013 ha espresso parere di compatibilità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in relazione ai profili di variante del PGT del Comune di Sesto San Giovanni correlati al presente Accordo di Programma;
- la Regione Lombardia con d.g.r. n. del 2013 ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma, unitamente ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;
- i soggetti sottoscrittori dell'Accordo di Programma hanno unanimemente espresso il proprio consenso all'ipotesi di Accordo approvato con la d.g.r. di cui alla premessa che precede;
- il Comune di Sesto San Giovanni con provvedimento di Giunta Comunale n. del 2013 ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma, unitamente ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;

- l'Accordo di Programma, sottoscritto, verrà ratificato dal Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni ai sensi dell'articolo 34, c. 5, del D.Lgs. 267/2000; l'Accordo di Programma, verrà approvato con Decreto del Presidente della Regione Lombardia e pubblicato sul B.U.R.L., determinando effetti di variante urbanistica al P.G.T. del Comune di Sesto San Giovanni;
- con la sottoscrizione della Convenzione di cessione delle aree di cui all'art. 4.1.1 del Protocollo di Intesa, la Regione Lombardia e il Comune di Sesto San Giovanni sono tenuti a definire le modalità e i termini di dettaglio relativi alla cessione delle aree sulle quali dovrà essere realizzata la Città della Salute e della Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

tra i Soggetti interessati all'Accordo di Programma si conviene e si stipula quanto segue:

PARTE PRIMA - ELEMENTI GENERALI

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse e la documentazione allegata costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma (di seguito, anche "AdP"), che sarà attuato secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 34 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e della Legge Regionale del 14 marzo 2003, n. 2 "Programmazione negoziata regionale".
2. Le parti si danno atto che i documenti allegati al presente ADP sono quelli elencati al successivo art. 19.

Articolo 2 - Obiettivi e finalità dell'Accordo di Programma

1. Il presente AdP ha come scopo la promozione di ambiti e funzioni sanitarie di eccellenza a valenza nazionale ed internazionale, ivi compresa la ricerca scientifica, che perseguano obiettivi di avanguardia nell'ambito oncologico e delle neuroscienze, attraverso la realizzazione, nel quadrante nord-est dell'area metropolitana milanese, della nuova Città della Salute e della Ricerca (di seguito anche la "Città della Salute"). Tale iniziativa prevede l'interazione e lo sviluppo delle attività di

diagnosi, cura, formazione e ricerca alla quale concorreranno per i propri profili istituzionali di offerta la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori e la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “C. Besta” (di seguito, anche, gli “Istituti”); tali Istituti svolgeranno la loro attività in modo armonizzato mantenendo tuttavia le proprie peculiarità, l’autonomia giuridica, funzionale e organizzativa. La realizzazione dei nuovi edifici consente di mettere a disposizione di tutti i cittadini strutture moderne e funzionali orientate alla ricerca, all’assistenza sanitaria e alla formazione, in grado di competere con le migliori strutture europee con le quali gli Istituti si confrontano.

2. La logica che sottende a tale progetto, trova origine nell’esigenza di integrare le attività e favorire lo sviluppo medico/scientifico in materia di genomica, staminali, nanotecnologie, *imaging*, medicina molecolare, in un contesto idoneo sotto il profilo urbanistico e strutturale e favorevole a futuri sviluppi. I benefici derivanti dal nuovo insediamento sono così sintetizzabili:

- la nuova struttura sanitaria e di ricerca, facendo convergere in un’unica area due istituti ad alta specializzazione quali l’Istituto Nazionale dei Tumori e l’Istituto Neurologico Carlo Besta, contribuirà al miglioramento dell’offerta sanitaria pubblica nel comparto nord-est dell’area metropolitana milanese, ambito territoriale ove sono presenti idonee infrastrutture di trasporto ed è stato avviato un processo di profonda rigenerazione e riqualificazione territoriale in grado di dare adeguata cornice all’intervento previsto;
- la realizzazione della nuova Città della Salute, cui concorrono i due Istituti sanitari e di ricerca, consente il conseguimento di importanti economie di scala ed esalta le peculiarità dei singoli Istituti valorizzando il ruolo della ricerca e della formazione e favorendo, altresì, lo sviluppo economico (ad esempio nei settori delle biotecnologie e della farmacologia);
- l’uso ottimizzato delle elevate tecnologie biomediche, anche a carattere sperimentale, migliora le performance cliniche e offre nuove opportunità di sviluppo e valorizzazione;
- l’utilizzo integrato delle piattaforme tecnologiche e la gestione condivisa della logistica e del no-core business favoriscono le economie di scala e migliorano l’organizzazione funzionale;
- l’ambito territoriale nel quale verrà realizzata la nuova Città della Salute consente di dare soddisfazione ai bisogni di residenzialità dei ricercatori, operatori sanitari, accompagnatori, visitatori e naturalmente pazienti;
- la buona accessibilità dell’area, anche da parte dei pazienti di provenienza extra regionale, mediante le seguenti infrastrutture:
 - sistema tangenziale nord-Milano;

- stazione ferroviaria Sesto FS;
- stazione metropolitana MM1 Sesto FS;
- sistema aeroportuale lombardo.

Articolo 3 - Ambito territoriale oggetto dell'Accordo di Programma

1. L'ambito territoriale oggetto del presente Accordo di Programma si estende su una area ricadente nel territorio del Comune di Sesto San Giovanni, avente estensione pari a circa 205.000 mq. e compresa tra Via Mazzini, l'attuale sedime dello scalo ferroviario, Via Trento e i beni storico-documentali della Città delle fabbriche Omec, T3, Camino Fumi e Treno Laminatoio, nel Comparto Unione delle aree industriali dismesse ricomprese nel perimetro del PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario".

2. L'area di intervento dell'AdP, attualmente di proprietà del Comune di Sesto San Giovanni, è ricompresa dal Documento di Piano del PGT vigente dello stesso Comune di Sesto San Giovanni negli Ambiti di Trasformazione Strategica ATs1 (c.d. Compendio "ex Falck") e ATs2 (c.d. Compendio "ex Scalo Ferroviario").

3. L'attuazione degli ambiti strategici ATs1 e ATs2 è a sua volta disciplinata dal Programma Integrato di Intervento "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario" definitivamente approvato con deliberazione G.C. n. 142 del 30.4.2012, e le aree interessate dal presente Accordo di Programma sono localizzate, rispetto alle previsioni contemplate nel vigente PII, tra il prolungamento di via Acciaierie (lungo la ferrovia), Via Trento, la cosiddetta Diagonale, e gli edifici storico documentali Omec, T3, Camino fumi e Treno Laminatoio, all'interno dell'ex comparto Unione.

4. L'area di localizzazione della Città della Salute è altresì disciplinata dal vigente Piano dei Servizi che - relativamente agli Ambiti di Trasformazione Strategica ATs1 e ATs2 - ne definisce all'art. 4, comma 5, delle correlate NTA, la modalità di calcolo, la dimensione e la tipologia di attrezzature (parco urbano e attrezzature di eccellenza previste dall'AdP di cui alla DGR 3666/2012) ammesse.

5. L'area di localizzazione della Città della Salute è distinta nel vigente Catasto Terreni del Comune di Sesto San Giovanni come segue:

- Foglio 10, Mappale 306 parte - ente urbano;
- Foglio 8, Mappale 181 parte - ente urbano;
- Foglio 11, Mappale 36 parte - ente urbano;
- Foglio 11 Mappale 88 – ente urbano ha. 00.03.50;



- Foglio 11 Mappale 209 – ente urbano ha. 00.01.06;
- Foglio 11 Mappale 295 – ente urbano ha. 00.03.83;
- Foglio 11 Mappale 314 – ente urbano ha. 00.01.50.

Si allegano i riferimenti catastali e la tavola di inquadramento dell'area oggetto di intervento (Allegato 5).

6. L'area di localizzazione della Città della Salute è di proprietà del Comune di Sesto San Giovanni per effetto dell'intervenuta cessione effettuata dal soggetto attuatore del PII in data 8.01.2013, con la stipula della Convenzione di attuazione del PII. I termini e le modalità di trasferimento della titolarità delle suddette aree da parte del Comune di Sesto San Giovanni saranno regolamentate da specifica convenzione da stipularsi tra i medesimi Enti, in conformità a quanto disposto dall'art. 4.1.1. del Protocollo d'Intesa e da sottoscrivere entro 30 giorni dalla pubblicazione in B.U.R.L. del presente AdP.

7. Per garantire l'ottimale accessibilità alla nuova Città della Salute, il presente AdP individua all'art. 6 gli interventi di potenziamento del sistema viabilistico ed infrastrutturale come da Allegato 6, da realizzarsi su aree esterne al perimetro dell'AdP nel Comune di Sesto San Giovanni, che verranno sviluppati progettualmente e successivamente realizzati dal soggetto attuatore del Programma Integrato di Intervento.

PARTE SECONDA - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

Articolo 4 - Definizione e dimensionamento della struttura sanitaria

1. La Città della Salute, per le caratteristiche dimensionali e per le molteplici attività che prevede (clinica, diagnostica, ricerca, formazione ecc.), andrà a produrre una trasformazione funzionale e fisica dell'area, comunque coerente con le previsioni urbanistiche generali, offrendo opportunità di sviluppo dell'indotto anche di elevata specializzazione.
2. La nuova Città della Salute accoglierà tutte le funzioni sanitarie e di ricerca scientifica presenti negli attuali Istituti. Considerata la particolare connotazione, il progetto riserverà spazi adeguati per lo sviluppo della ricerca e della clinica nel campo della genomica, delle nanotecnologie, dell'*imaging*, della robotica, della medicina molecolare.
3. Gli Istituti interessati dalla costituzione della Città della Salute, nell'ambito della propria autonomia giuridica, manterranno i livelli occupazionali attualmente in essere e, in ogni caso, si impegnano a mantenere la propria dotazione organica adeguata ai posti letto accreditati.

Considerata come riferimento la dotazione dei posti letto attualmente in essere presso i singoli Istituti (*Besta: n. 220; Tumori: n. 482*), la dotazione complessiva sarà la seguente, secondo quanto previsto nella Relazione sanitaria di cui all'Allegato 1:

Fondazione IRCCS	Istituto Neurologico Besta	Istituto Nazionale dei Tumori	Totale
Posti letto di degenza	205-210	405-440	610-650
Albergo sanitario (pl)	50		50
Totale posti letto	660-700		

4. Le caratteristiche dimensionali e morfologiche della Città della Salute, fermi restando i parametri di cui al successivo art. 5 e i contenuti della variante urbanistica correlata al presente AdP, verranno aggiornate in sede di approvazione del progetto preliminare, a valle della procedura di gara ex art. 153 D.Lgs.163/2006 e s.m.i. ed ai successivi approfondimenti condotti in fase di progettazione definitiva ed esecutiva. Il progetto preliminare e il progetto definitivo dell'intervento relativo alla Città della Salute saranno approvati ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e della L. 241/1990 in sede di Conferenza di Servizi.

5. Eventuali modifiche e variazioni al numero o all'articolazione dei posti letto e/o alle superfici lorde di massima nel rispetto dei limiti di cui al successivo art. 5.1 non costituiscono variazione ai sensi dell'art. 14 del presente Accordo di Programma.

Articolo 5 – Parametri urbanistici ed edilizi – Regole morfologiche

5.1 - Indici e parametri urbanistici ed edilizi

1. La realizzazione della Città della Salute è soggetta ai parametri urbanistici, dimensionali e funzionali qui di seguito elencati:

- ST Superficie territoriale massima dell'ambito di AdP: mq 205.000 (superficie massima);
- Funzioni principali ammesse: Servizi pubblici – attrezzature sanitarie e di ricerca di interesse sovra comunale (quali, a titolo esemplificativo, aree per la degenza, l'attività ambulatoriale, la diagnostica, la ricerca, uffici amministrativi, albergo sanitario, etc.) per un massimo di 135.000 mq di superficie lorda di massima (ove per superficie lorda di massima si deve intendere la somma delle superfici di tutti i piani fuori e dentro terra misurate a lordo

delle murature perimetrali); restano esclusi i locali tecnici, i cunicoli tecnologici, le centrali tecnologiche e logistiche, i parcheggi in struttura per i dipendenti, piazzali coperti, etc.)

- Funzioni complementari: esercizi commerciali e servizi alla persona di servizio alla funzione principale max. 3% della Superficie Lorda di massima; a titolo esemplificativo: commercio al dettaglio, attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed attività paracommerciali, attività ricreative];
- Rapporto di copertura massimo 35% della ST;
- Indice di permeabilità minimo: 50% della ST;
- Superficie a verde, inclusi orti e/o agricolo di servizio della funzione principale: minimo 40% della ST: almeno 20% della ST sarà di verde a uso pubblico regolamentato;
- H max edifici 26 metri da computarsi come da Regolamento Edilizio vigente.

5.2 - Regole morfologiche

1. In sede di realizzazione della Città della Salute dovranno essere rispettate le seguenti regole morfologiche, da intendersi quali criteri di qualità progettuale, finalizzati ad assicurare l'armonico ed integrato inserimento della nuova struttura sanitaria nel contesto territoriale di riferimento, in coerenza con la Variante al PGT annessa al presente AdP e in linea con quanto previsto nello Studio di Fattibilità:

- individuazione di un asse prospettico che rispetti le preesistenze storiche come elemento ordinatore dello sviluppo della nuova edificazione ed elemento di collegamento e di continuità con il territorio esistente. Tale asse collega idealmente il nuovo piazzale ad est della prevista stazione a ponte con la giacitura dell'edificio del Treno Laminatoio, lambendo il Camino Fumi e attraversando l'edificio T3 – Pagoda;
- costituzione di un asse pedonale che colleghi la futura stazione, la struttura ospedaliera e i beni di valore storico-documentale dell'ex-comparto Unione, fatta eccezione per la Casa del Direttore della quale è prevista la demolizione;
- concentrazione delle volumetrie della nuova struttura sanitaria (funzioni principali) prevalentemente in un ambito definito da: il nuovo piazzale a sud, l'asse prospettico a est, l'edificio T3 - Pagoda a nord e il previsto tracciato di via Acciaierie addossato alla linea ferroviaria ad ovest;
- realizzazione di un'area verde, localizzata ad est dell'asse prospettico e racchiusa tra gli edifici di valore storico documentale del T3 – Pagoda e dell'OMEC, adibita a parco

utilizzabile da parte dei cittadini e strettamente connessa al previsto parco urbano al fine di riqualificare e valorizzare l'ambito a livello ambientale;

- garantire continuità morfologica e di fruizione pubblica tra le aree destinate a parco urbano, le aree a verde pubblico attrezzato interne al perimetro di AdP e il collegamento pedonale.

Articolo 6 – Accessibilità

6.1 Accessibilità – opere viabilistiche e parcheggi

1. Si indica nel seguito l'insieme delle opere infrastrutturali necessarie ad assicurare la ottimale accessibilità della Città della Salute previste/da prevedere nell'ambito della programmazione dell'Amministrazione Comunale:

- Svincolo Italia - Edison e completamento di viale Edison;
- nuova rotatoria e viabilità entro il Piano Particolareggiato di Recupero (PPR) del comprensorio “Vulcano”;
- ampliamento rotatoria esistente su via Vulcano (al piede del cavalcaferrovia Vulcano);
- nuova rotatoria su via Trento/cavalcavia entro il PII ex-Falck;
- prolungamento via delle Acciaierie;
- rotatoria Diaz-D'Arco e soluzione del nodo G. D'Arco – Acciaierie – sottopasso – Vittorio Veneto;
- sottopasso Mazzini-Gramsci e riqualificazione via Mazzini fino a viale Italia;
- parcheggio pubblico per complessivi 650 posti auto da riservare agli utenti della nuova struttura ospedaliera secondo quanto previsto nel Protocollo d'Intesa;
- attività di start-up di un primo nucleo di centralizzazione semaforica, con fornitura di quanto necessario per attivare il controllo remoto e l'implementazione di differenti strategie di regolazione semaforica.

2. Le opere infrastrutturali complementari che si renderanno necessarie ad ulteriore supporto dell'accessibilità verranno sottoposte a validazione da parte del Collegio di Vigilanza.

3. Le opere viarie dovranno essere realizzate dal Comune di Sesto San Giovanni in coerenza a quanto riportato nel cronoprogramma di cui all'art. 9 e dovranno comunque entrare in esercizio prima della entrata in funzione della nuova Città della Salute e della Ricerca, assicurando la compatibilità del traffico generato dalla Città della Salute e della Ricerca con quello generato dalle strutture di vendita al dettaglio.

6.2 Trasporto pubblico

1. Attualmente l'area interessata dall'intervento è servita direttamente dalla linea metropolitana MM1 e dalla stazione FS di Sesto San Giovanni.
2. Al fine di migliorare il servizio di trasporto pubblico per la nuova Città della Salute e della Ricerca, il Comune di Sesto San Giovanni, entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di Programma, si impegna a elaborare uno studio di fattibilità avente ad oggetto il potenziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa nell'area del Nord Milano al fine di individuare le opere e gli interventi necessari al sistema della mobilità di scala sovra comunale.
3. I risultati dello studio saranno posti a disposizione della Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma.

PARTE TERZA – PROCEDURE URBANISTICHE ED AMBIENTALI

Articolo 7 – Variante urbanistica

1. Per dar luogo, in un quadro di piena conformità urbanistica, agli interventi insediativi ed infrastrutturali previsti dal presente AdP e per disciplinarne organicamente l'attuazione, si approva la Variante al PGT vigente del Comune di Sesto San Giovanni, costituita dagli elaborati tecnici e normativi di cui all'Allegato 7.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della l.r. n. 2/2003, e dell'art. 34, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, la pubblicazione sul B.U.R.L. del d.p.g.r. di approvazione del presente AdP produrrà effetti di variazione urbanistica, secondo quanto previsto negli elaborati sopra richiamati, previa ratifica della medesima variante da parte del Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni.

Articolo 8 – Contenuti della variante urbanistica

1. La variante al PGT di Sesto San Giovanni annessa al presente AdP si pone l'obiettivo di adeguare, nel suo complesso, gli obiettivi strategici delineati dal vigente Documento di Piano alle potenzialità di localizzazione nel territorio comunale della Città della Salute, nonché quello di recepire, nel *corpus* dello strumento di governo del territorio, la previsione di detta polarità di eccellenza. Ciò, intervenendo principalmente sulla declinazione degli obiettivi e delle determinazioni del Documento di Piano, nonché sulle disposizioni relative alla conservazione dei beni storico-documentali, previste nel Piano delle Regole, strettamente connesse alla realizzabilità dei manufatti della struttura ospedaliera.
2. Per quanto attiene al Documento di Piano, la Variante rappresenta l'occasione per tradurre gli

obiettivi strategici dell'Amministrazione in nuovi indirizzi progettuali in grado di guidare, con equilibrio e armonia, l'attuazione della Città della Salute e delle aree ad essa contermini, incluse negli ambiti strategici ATs1 e ATs2, anche con riferimento alle regole morfologiche di cui al precedente art. 5.1.

3. In sintesi, la Variante prevede per il Documento di Piano le seguenti modifiche:

- integrazione degli obiettivi strategici con l'esplicitazione della volontà e dell'impegno dell'Amministrazione nel perseguire l'insediamento della Città della Salute e della Ricerca nel territorio di Sesto San Giovanni;
- aggiornamento della cronologia degli eventi inerenti la trasformazione degli ambiti ATs1 e ATs2 e la relativa localizzazione in essi della Città della Salute,
- integrazione con gli indirizzi e le attenzioni da perseguire per l'armonizzazione progettuale degli ambiti ATs1 e ATs2 con la Città della Salute;
- integrazione delle modalità di reperimento di aree per attrezzature pubbliche negli ambiti di trasformazione strategici con l'introduzione della previsione di localizzazione di strutture sanitarie pubbliche di eccellenza negli Ambiti ATs1 e ATs2, su parte delle aree di cessione previste esclusivamente a parco urbano dal PII approvato, mantenendo la previsione dei 45 ha che includono le aree a parco e le aree destinate alla realizzazione della Città della Salute; ed integrazione della norma con la previsione che, nel caso di mancata attuazione delle previsioni contenute nel presente AdP, in estensione pari a 45 ha, le aree in cessione saranno destinate esclusivamente a parco urbano;
- modifica dei criteri localizzativi degli insediamenti commerciali al dettaglio, con conseguente rimodulazione delle tipologie distributive attivabili, al fine di evitare interferenze tra le strutture commerciali previste ed autorizzate e la Città della Salute, garantendo, in ogni caso, alle suddette strutture commerciali una adeguata accessibilità alla rete viaria primaria. Con riferimento alla Dichiarazione di Sintesi allegata (Allegato 10), si evidenzia la necessità che sia garantita la compatibilità con le esigenze della Città della Salute in tema di clima acustico.

4. Con particolare riferimento al Piano delle Regole, la variante annessa al presente AdP interviene sull'articolato normativo e cartografico, in modo da consentire la rimozione delle condizioni di vincolo poste sull'edificio denominato "Casa del Direttore", in riferimento alle condizioni di fattibilità del progetto di Città della Salute e della Ricerca.

Articolo 9 - Compatibilità ambientale

1. Il presente Accordo di Programma, in quanto recante variante al vigente PGT del Comune di Sesto San Giovanni, è stato assoggettato a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) avviata con la citata d.g.r. n.IX/3666 del 2.07.2012 e conclusasi con D.D.G. n. [●]del [●].
2. La Città della Salute e le opere necessarie all'urbanizzazione dell'ambito territoriale interessato saranno definite nell'ambito della progettazione definitiva sulla base di specifici studi che perseguiranno soluzioni di inserimento ambientale, anche a carattere innovativo, con particolare attenzione ai temi del risparmio energetico, della tutela dell'ambiente e della sostenibilità in coerenza con quanto emerso in sede di espletamento della procedura di VAS. In particolare saranno recepite le indicazioni e le prescrizioni di cui al Parere motivato VAS, così come definito nella Dichiarazione di Sintesi, ivi compreso l'obiettivo di valorizzazione ed ampliamento del PLIS "Media Valle del Lambro" promosso dal comune di Sesto San Giovanni cui hanno aderito il comune di Milano con DCC n.16 del 22 maggio 2012 ed il comune di Monza con DGC n.738 del 13 dicembre 2012.
3. Le parti si danno atto che il progetto della Città della Salute non rientra tra le tipologie di cui agli allegati A e B della L.R. 5/2010 e che le modifiche del PII "Programma integrato di intervento Aree ex Falk e scalo ferroviario in comune di Sesto San Giovanni (Mi)" già sottoposto a procedura di VIA (conclusa con decreto di compatibilità ambientale n. 1279 del 21/2/2012) - anche conseguenti alle previsioni di cui al presente AdP - saranno sottoposte a procedura di VIA da effettuarsi contestualmente a quella di approvazione del PII stesso.

PARTE QUARTA - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E IMPEGNI IN CAPO AI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Articolo 10 - Modalità di attuazione

1. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo di Programma si impegnano, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento, di cui alla Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., a rendere quanto più possibile celeri le fasi e le procedure amministrative di competenza per il rilascio delle autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta ed ogni altro atto o titolo abilitativo in genere utile e/o necessario per il sollecito avvio e compimento complessivo dell'oggetto dell'Accordo di Programma e di ogni suo specifico elemento. Le parti adotteranno tutti gli atti e porranno in essere tutti i comportamenti necessari alla rapida esecuzione dell'Accordo di

Programma, nel rispetto delle procedure e delle proprie reciproche responsabilità, obblighi od impegni assunti.

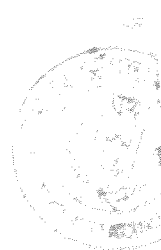
2. I soggetti sottoscrittori del presente AdP si impegnano, nel rispetto delle procedure individuate dalla DGR 3312/2001– Direttive in ordine all’attuazione di cui alla l.r. 12 agosto 1999, n. 15, e s.m.i., relative alle attività sanitarie svolte presso strutture pubbliche e private -, ad individuare modalità attuative che possano semplificare l’iter amministrativo preordinato al conseguimento delle autorizzazioni necessarie.

3. I soggetti sottoscrittori assumono con il presente AdP i seguenti impegni:

10.1 - Impegni di Regione Lombardia

La Regione Lombardia si impegna a:

- acquisire – direttamente o per il tramite di Enti del Sistema Regionale - dal Comune di Sesto San Giovanni, a valle del completamento delle bonifiche delle aree stesse secondo quanto previsto dal Protocollo di Intesa e successivamente al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica da parte degli Enti competenti, le aree necessarie per l’intervento di cui al precedente art. 3, secondo quanto previsto nel Protocollo d’Intesa e con le modalità e i termini che le Parti sono tenute a definire mediante apposita Convenzione per la cessione di aree, vincolata alla realizzazione della Città della Salute, che dovrà essere sottoscritta entro 30 giorni dalla pubblicazione in B.U.R.L. del presente Accordo di Programma;
- nell’ambito delle determinazioni assunte e da assumersi dalle Autorità competenti, promuovere la condivisione di tempi e modalità di effettuazione della bonifica delle aree - nonché della relativa attività di certificazione - e della bonifica dell’acqua di falda, d’intesa con il Comune di Sesto San Giovanni e fermi gli impegni di quest’ultimo;
- aggiornare il Programma Triennale dei lavori e l’elenco annuale con la previsione dell’intervento relativo alla realizzazione della Città della Salute e della Ricerca;
- promuovere la condivisione, nell’espletamento delle funzioni di Stazione Appaltante da parte di Infrastrutture Lombarde SpA, dei contenuti progettuali, strutturali, distributivi ed impiantistici con le Fondazioni IRCCS, attraverso verifiche con cadenze definite tra le Parti, nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta in data 21 novembre 2012;
- acquisire da Infrastrutture Lombarde S.p.A. il *report trimestrale* avente ad oggetto lo stato di avanzamento delle attività, degli interventi e dei lavori e la relazione annuale sulle specifiche attività svolte in qualità di Stazione Appaltante dell’intervento avente ad oggetto la realizzazione della Città della Salute;



- realizzare la Città della Salute assumendone l'impegno finanziario necessario al relativo approntamento in linea con quanto previsto nello Studio di fattibilità;
- rendere disponibile la Città della Salute alla Fondazione IRCCS Besta ed alla Fondazione IRCCS Istituto Tumori;
- confermare le funzioni sanitarie e la dotazione di posti letto descritti all'art. 4.

10.2 - Impegni del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute si impegna a:

- provvedere al finanziamento pari a 40 milioni di euro, giusto D.M. 7 luglio 2006 come modificato con Decreto dirigenziale del Ministero della Salute del 7 settembre 2012, dando atto che si è già provveduto ad autorizzare il finanziamento di €4.897.360,47 per l'intervento "Apparecchiature elettromedicali da utilizzare al momento nella sede attuale", (al netto del cofinanziamento del 5% a carico dell'Istituto Neurologico Carlo Besta), giusto D.D. 6 maggio 2013. La somma residua di € 35.102.639,53 è destinata per l'intervento "Apparecchiature elettromedicali da utilizzare nella nuova sede.
- rilasciare le necessarie autorizzazioni all'ammissione a finanziamento dell'Istituto Neurologico Carlo Besta-

10.3 - Impegni del Comune di Sesto San Giovanni

Il Comune di Sesto San Giovanni si impegna a:

- ratificare l'adesione all'AdP con effetti di variante urbanistica al PGT vigente entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'AdP stesso;
- cedere, previo completamento delle bonifiche delle aree stesse secondo quanto previsto dal Protocollo di Intesa e previo rilascio della certificazione di avvenuta bonifica da parte degli Enti competenti, in proprietà alla Regione Lombardia senza corrispettivo in denaro a carico di quest'ultima ed in piena ed esclusiva proprietà, le aree necessarie per l'intervento di cui al precedente art. 3 secondo quanto previsto nel Protocollo d'Intesa e con le modalità e i termini che le Parti sono tenute a definire mediante apposita Convenzione per la cessione di aree, che dovrà essere sottoscritta entro 30 giorni dalla pubblicazione in BURL del presente Accordo di Programma;
- conformemente a quanto previsto dall'art. 4.1.2 del Protocollo d'Intesa, aggiornare il cronoprogramma di attuazione dei seguenti interventi del PII in modo tale che la relativa tempistica sia coerente con i tempi di realizzazione e di entrata in esercizio della Città della Salute:

- a. bonifica delle aree del comparto Unione, comprensiva delle aree ad oggi di proprietà di RFI. Detta bonifica dovrà avvenire secondo valori di concentrazione limite coerenti con la localizzazione nelle aree della Città della Salute (tabella 1/colonna A del D.M. 471/99), avviando previamente le opere di messa in sicurezza d'emergenza delle acque di falda, secondo quanto previsto nel progetto approvato dalle Amministrazioni competenti;
- b. realizzazione e adeguamento della viabilità di accesso alla Città della Salute;
- c. riqualificazione della stazione ferroviaria e relativi parcheggi;
- d. eventuale realizzazione di opere di mitigazione acustica connesse alla realizzazione della Città della Salute;
- e. realizzazione dei comparti del PII nei quali verranno localizzati i parcheggi, le residenze convenzionate e l'asilo nido di cui al punto 4.1.3 del Protocollo di Intesa e ai successivi punti i., ii. e iii;
- f. riqualificazione dei seguenti edifici beni storico documentali: Treno laminatoio, T3 – Pagoda; Omec, Camino Fumi e Vasche Pompei;
- g. realizzazione del Parco urbano del comparto Unione;
- apportare le necessarie e conseguenti modifiche al Programma Integrato di Intervento nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4.1.2 e dall'art. 4.1.3 del Protocollo d'Intesa;
- sottoscrivere entro il 30 giugno 2017, o altra data concordata con la Regione e le Fondazioni IRCCS, le convenzioni di cui all'art. 4.1.3 del Protocollo d'Intesa per definire la regolamentazione della messa a disposizione alla Regione Lombardia e alle Fondazioni IRCCS, disciplinandone l'uso anche da parte di altre utenti laddove compatibile con le esigenze della struttura ospedaliera, di:
 - i. parcheggi pubblici per complessivi 650 posti auto da riservare agli utenti della nuova struttura ospedaliera, da realizzarsi entro 500 metri (massimo percorso dal posto auto più lontano) dall'ingresso della nuova struttura ospedaliera, con previsione di applicazione di tariffe in linea con altre strutture ospedaliere e con le politiche tariffarie applicate nel Comune;
 - ii. residenze convenzionate per ca. 25 mila mq, localizzate all'interno del PII, da riservare prioritariamente a dipendenti, medici, infermieri, ricercatori che opereranno presso gli Istituti ovvero a pazienti non ricoverati delle due Fondazioni;
 - iii. asilo nido per complessivi 40 bambini, da realizzarsi entro 250 metri dall'ingresso della



nuova struttura ospedaliera, con previsione di applicazione di tariffe in linea con altre strutture convenzionate;

- assumere le iniziative idonee a potenziare il servizio di trasporto pubblico secondo quanto di competenza mediante la redazione dello Studio di Fattibilità di cui al precedente art. 6.2.
- monitorare, per quanto di competenza, lo stato di attuazione degli interventi di bonifica del sito e degli ulteriori interventi correlati alla Città della Salute in capo al soggetto attuatore del PII del Comune di Sesto San Giovanni nonché degli ulteriori interventi di cui al PII approvato, in tempi compatibili con l'entrata in esercizio della Città della Salute;
- avviare gli interventi di bonifica dell'acqua di falda secondo quanto condiviso con le Amministrazioni competenti.

10.4 - Impegni della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

La Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta si impegna a:

- mettere a disposizione di Regione Lombardia tutta la documentazione utile allo sviluppo dei livelli successivi di progettazione nonché comunicare tempestivamente ogni notizia riguardante investimenti e modalità di espletamento dei servizi alberghieri e non, in collaborazione con la Fondazione IRCCS Tumori;
- assumere le funzioni di soggetto Concedente, unitamente alla Fondazione IRCCS Tumori, al collaudo dei lavori, riconoscendo al Concessionario i corrispettivi di cui al contratto di concessione;
- gestire, tramite il Concessionario, le funzioni logistiche e no-core in modo sinergico, nonché garantire l'utilizzo integrato delle piattaforme tecnologiche con la Fondazione IRCCS Tumori secondo le modalità che saranno stabilite nei documenti di progetto;
- nell'ambito della propria autonomia istituzionale, garantire la governance e sviluppo della ricerca favorendo le opportune interrelazioni e sinergie con la Fondazione IRCCS Tumori;
- trasferire, ove già acquistate al momento del trasferimento della sede, le attrezzature elettromedicali finanziate con D.D. 6 maggio 2013 nella nuova sede della Città della Salute.

10.5 - Impegni della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

La Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori si impegna a:

- mettere a disposizione di Regione Lombardia tutta la documentazione utile allo sviluppo dei livelli successivi di progettazione nonché comunicare tempestivamente ogni notizia riguardante investimenti e modalità di espletamento dei servizi alberghieri e non, in

collaborazione con la Fondazione IRCCS Besta;

- assumere le funzioni di soggetto Concedente, unitamente alla Fondazione IRCCS Besta, al collaudo dei lavori, riconoscendo al Concessionario i corrispettivi di cui al contratto di concessione;
- gestire, tramite il Concessionario, le funzioni logistiche e no-core in modo sinergico, nonché garantire l'utilizzo integrato delle piattaforme tecnologiche con la Fondazione IRCCS Besta secondo le modalità che saranno stabilite nei documenti di progetto;
- nell'ambito della propria autonomia istituzionale, garantire la governance e sviluppo della ricerca favorendo le opportune interrelazioni e sinergie con la Fondazione IRCCS Besta.



Articolo 11 - Quadro economico

1. La stima del valore degli interventi di cui al presente Accordo di Programma e la relativa copertura finanziaria è pari a 450 milioni di euro come da Quadro economico di spesa di cui all'Allegato 2. Le Fonti di finanziamento sono le seguenti:

€ 328.000.000,00	Risorse Regione Lombardia di cui:	
	€ 300.000.000,00	L.R. 11/2011 - DGR n. IX/2735/2011 Fondo di Rotazione 2011 – DDGS n. 12881/2011
	€ 28.000.000,00	Bilancio Regionale 2010 – DDGS n. 10639/2010 e DDGS n. 11024/2010
€ 40.000.000,00	Risorse dello Stato ex D.M. del 7 luglio 2006, come modificato dal D.D. 7 settembre 2012, programma investimenti articolo 20 della legge n. 67/88 per l'intervento "Attrezzature elettromedicali ed interventi di supporto, arredi per il Nuovo Ospedale" di cui:	
	€ 4.897.360,47	Acquisto apparecchiature elettromedicali ex D.D. del 6 maggio 2013
	€ 35.102.639,53	Attrezzature elettromedicali ed interventi di supporto, arredi per il nuovo ospedale
€ 2.000.000,00	Risorse Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta	
€ 370.000.000,00	Totale finanziamento pubblico	
€ 80.000.000,00	Concessionario	
€ 450.000.000,00	Totale Fonti di Finanziamento	

Articolo 12 –Cronoprogramma

1. Si riporta in Allegato 4 il programma temporale di massima di realizzazione degli interventi previsti dal presente Accordo di Programma e degli interventi funzionali alla realizzazione della Città della Salute.
2. Secondo quanto previsto nel Cronoprogramma, i lavori di realizzazione della Città della Salute avranno inizio entro il marzo 2015 e termine entro novembre 2018, per consentire l'attivazione della struttura entro giugno 2019.
3. Restano salve le competenze dei responsabili dei procedimenti per la definizione dei cronoprogrammi definitivi e la possibilità di proroga dei termini ivi indicati, in ragione di cause sopravvenute non imputabili ai Soggetti sottoscrittori, presclusive dell'esecuzione dei lavori nel rispetto del suddetto programma temporale, fermo restando la volontà di tutti i sottoscrittori di garantire la massima celerità dei procedimenti di propria competenza.

PARTE QUINTA - VERIFICHE DELL'ACCORDO

Articolo 13 - Collegio di Vigilanza ed attività di controllo

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 6 della L.R. 2 del 14 marzo 2003, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma saranno esercitati da un Collegio composto dal Presidente della Regione Lombardia, che lo presiede, dal Ministro della Salute, dal Sindaco di Sesto San Giovanni, dal Presidente della Fondazione Besta, dal Presidente della Fondazione Istituto Tumori e dal Direttore Generale di Infrastrutture Lombarde S.p.A. e delibera a maggioranza dei presenti.
2. Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:
 - a. vigilare, anche attraverso verifiche periodiche, sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma nel rispetto degli indirizzi e dei tempi sopra enunciati;
 - b. valutare lo stato di attuazione degli interventi;
 - c. individuare gli ostacoli che si frapponessero all'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
 - d. dirimere, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed all'attuazione del presente Accordo di Programma;
 - e. esprimere pareri e determinazioni, nonché vigilare sulle attività previste negli articoli di cui al presente atto;
 - f. promuovere tutte le azioni necessarie per la definizione di eventuali atti integrativi che si

rendessero necessari.

3. Nessun onere economico dovrà gravare sull'Accordo di Programma per il funzionamento del Collegio: eventuali compensi e rimborsi per i componenti saranno a carico esclusivo degli Enti rappresentati.

4. La Segreteria tecnica dell'Accordo di Programma, composta da rappresentanti della Regione Lombardia, del Ministero della Salute, del Comune di Sesto San Giovanni, della Fondazione IRCCS Tumori, della Fondazione IRCCS Besta e da Infrastrutture Lombarde S.p.A., continuerà la sua attività successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo di Programma anche al fine di assicurare il supporto tecnico all'attività del Collegio di Vigilanza.

5. Nell'ambito della Segreteria Tecnica potranno essere costituiti, su richiesta dei soggetti sottoscrittori e/o aderenti al presente Accordo di Programma, specifici Tavoli tematici volti al coordinamento delle azioni dei medesimi soggetti finalizzate alla attuazione, per quanto di rispettiva competenza, degli interventi previsti dall'Accordo medesimo. Oltre ai soggetti sottoscrittori, possono essere chiamati a partecipare ai Tavoli tematici gli altri soggetti o enti coinvolti nei richiamati interventi. Le risultanze dei Tavoli tematici verranno trasferite alla Segreteria Tecnica per le eventuali conseguenti determinazioni del Collegio di Vigilanza.

6. Il presente AdP potrà essere periodicamente verificato dai soggetti sottoscrittori, secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso dell'attuazione e che saranno evidenziate dal Collegio di Vigilanza ogni qual volta lo riterrà necessario.

7. L'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione degli interventi che hanno incidenza sulla realizzazione e l'entrata in esercizio della Città della Salute e della Ricerca come definiti anche dal Protocollo di Intesa sottoscritto in data 10.01.2013 tra Regione Lombardia e il Comune di Sesto San Giovanni, sarà espletata mediante istituzione di apposito Tavolo di Monitoraggio (di seguito, il "Tavolo di Monitoraggio") composto da:

- il Direttore Generale della Programmazione Integrata e Finanza della Regione Lombardia,
- il Sindaco del Comune di Sesto San Giovanni o suo delegato;
- il Direttore Generale di Infrastrutture Lombarde S.p.A o suo delegato.

Al Tavolo di Monitoraggio potranno essere chiamati a partecipare gli Enti e i soggetti di volta in volta interessati dai singoli interventi oggetto di verifica.

8. In particolare gli interventi che saranno oggetto di controllo del Tavolo di Monitoraggio, a titolo esemplificativo, sono i seguenti:

- 
- a) bonifica delle aree del comparto Unione, comprensiva delle aree ex proprietà RFI, con tempistiche coerenti con i tempi di realizzazione e di entrata in esercizio della Città della Salute secondo quanto previsto dall'art. 4.1.2 del Protocollo di Intesa;
 - b) bonifica dell'acqua di falda e interventi di messa in sicurezza;
 - c) realizzazione e adeguamento della viabilità di accesso alla Città della Salute, con tempistiche coerenti con i tempi di realizzazione e di entrata in esercizio della Città della Salute secondo quanto previsto dall'art. 4.1.2 del Protocollo di Intesa;
 - d) riqualificazione della stazione ferroviaria e relativi parcheggi, con tempistiche coerenti con i tempi di realizzazione e di entrata in esercizio della Città della Salute secondo quanto previsto dall'art. 4.1.2 del Protocollo di Intesa;
 - e) realizzazione dei comparti del PII nei quali verranno localizzati i parcheggi destinati all'utenza ospedaliera, le residenze convenzionate e l'asilo nido, di cui all'art. 4.1.3. del Protocollo d'Intesa, con tempistiche coerenti con i tempi di realizzazione e di entrata in esercizio della Città della Salute secondo quanto previsto dall'art. 4.1.2 del Protocollo di Intesa;
 - f) riqualificazione dei seguenti edifici beni storico documentali: Treno laminatoio, T3 – Pagoda, Omec, Camino Fumi e Vasche Pompei; demolizione Casa del Direttore, con tempistiche coerenti con i tempi di realizzazione e di entrata in esercizio della Città della Salute secondo quanto previsto dall'art. 4.1.2 del Protocollo di Intesa;
 - g) realizzazione del Parco urbano del comparto Unione, con tempistiche coerenti con i tempi di realizzazione e di entrata in esercizio della Città della Salute secondo quanto previsto dall'art. 4.1.2 del Protocollo di Intesa ;
 - h) realizzazione eventuali opere di mitigazione acustica, con tempistiche coerenti con i tempi di realizzazione e di entrata in esercizio della Città della Salute secondo quanto previsto dall'art. 4.1.2 del Protocollo di Intesa.

9. Al Tavolo di Monitoraggio sono attribuite le seguenti competenze:

- valutare lo stato di attuazione degli interventi;
- vigilare sulle tempistiche dettate dal cronoprogramma di attuazione degli interventi in modo da garantire la coerenza di dette tempistiche con i tempi di realizzazione e messa in esercizio della Città della Salute;
- individuare gli ostacoli che si frapponessero alla realizzazione degli interventi, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione. Tali soluzioni dovranno essere oggetto di verifica e

valutazione con i soggetti e gli Enti interessati dalla loro attuazione.

Articolo 14 - Varianti all'Accordo di programma

1. La competenza ad approvare varianti al presente Accordo di Programma spetta, salvo quanto previsto ai successivi commi, al Collegio di Vigilanza, che la esercita verificando la compatibilità della variante stessa con gli obiettivi primari dell'Accordo di Programma e tenendo conto di eventuali esigenze sopravvenute rispetto alla stipulazione del presente Accordo, di innovazioni tecnologiche, di necessità o richieste motivate ed oggettive di altri soggetti terzi, pubblici o privati, di necessità progettuali evidenziate in sede di approfondimento delle previsioni dell'AdP e di qualunque altra circostanza che possa giustificare, in un quadro di coerenza con gli obiettivi perseguiti, la modifica proposta.

2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 14, comma 12, della legge regionale n. 12/2005 e dall'art. 6, comma 9 della legge regionale n. 2/2003.

Articolo 15 –Inadempimenti

1. Il Collegio di Vigilanza, qualora riscontri che uno o più dei soggetti sottoscrittori o attuatori dell'Accordo non adempiano, per fatto proprio e nei tempi previsti, agli obblighi assunti, provvede a:

- contestare l'inadempienza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per ufficiale giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;
- disporre, con voto di maggioranza, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo.

2. Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti ai quali compete comunque l'immediata ripartizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato.

Articolo 16 - Sottoscrizioni, effetti e durata

1. Ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 6 della L.R. 2 del 14 marzo 2003 il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale. E' disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di approvazione dell'Accordo di Programma.

2. Tutti i termini temporali previsti nel presente Accordo di Programma, ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale di

approvazione dell'Accordo di Programma.

3. Le attività disciplinate dal presente Accordo di Programma sono vincolanti per i soggetti sottoscrittori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati.

4. La validità del presente Accordo di programma permane sino alla completa attuazione degli interventi e degli impegni previsti nei precedenti articoli.

Articolo 17 - Controversie

1. I soggetti attuatori del presente Accordo di Programma riconoscono la competenza esclusiva del TAR Lombardia – Sede di Milano per ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente AdP che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi dell'art. 13 punto 2. lett. d.

Art. 18 – Documenti Allegati

Al presente Accordo sono allegati, a costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

Allegato [1]: Relazione sanitaria

Allegato [2]: Estratto dello Studio di fattibilità

Allegato [3]: Protocollo d'Intesa

Allegato [4]: Cronoprogramma macroattività

Allegato [5]: Individuazione del perimetro di Accordo di Programma su mappa catastale;

Allegato [6]: Interventi relativi alle infrastrutture viarie esterne in Comune di Sesto San Giovanni;

Allegato [7]: Variante urbanistica

Allegato [8]: Controdeduzioni alle osservazioni (Variante urbanistica)

Allegato [9]: VAS: Rapporto ambientale (Volume 1 e 2 e sintesi non tecnica)

Allegato [10]: VAS: Parere motivato, Dichiarazione di sintesi

Allegato [11]: Recepimento da parte del Comune di Sesto San Giovanni della valutazione di compatibilità con il PTCP espressa con DGP 291 del 2013

Letto, approvato e sottoscritto

Milano, li

Regione Lombardia

Il Presidente

Ministero della Salute

Il Ministro della Salute

Comune di Sesto San Giovanni

Il Sindaco

Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

Il Presidente

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

Il Presidente

Per adesione

Infrastrutture Lombarde S.p.A.

Il Presidente



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 d. lgs. n. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione relativa a:

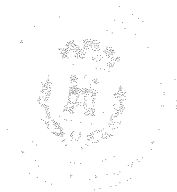
Approvazione dell'ipotesi di Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione della Città della Salute e della Ricerca nel comune di Sesto San Giovanni ai fini della sottoscrizione, ai sensi della L.R. 14 marzo 2003 n. 2 e s.m.i..

PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE

Sesto San Giovanni 25/07/2013

Il Direttore del settore
Arch. Paolo Guido Riganti

PGR



PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE: *Favorevole*.....

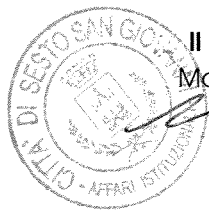
Sesto San Giovanni *29 LUG. 2013*

Il Responsabile del servizio finanziario
Flavia Orsetti

FO

Reg. 2013/1686
FO

Letto approvato e sottoscritto



Il Presidente
Monica Chittò

Il Segretario generale
Gabriella Di Girolamo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo

Comune dal **4 SET. 2013** per 15 giorni consecutivi.

Sesto San Giovanni **3 SET. 2013**



Il Funzionario
Anna Lucia Aliberti

Divenuta esecutiva il.....
